

# Pensioni

## Il discutibile criterio del “ricambio generazionale”

Giuseppe Farina

1. Non è una misura geniale quella che scaccia da pubbliche amministrazioni e dalla magistratura i più anziani, con l’errata ragione del *ricambio generazionale*.

È invece una misura che ha in sé contraddizioni serie con recenti riforme di risanamento in tema di pensioni e in materia di impiego pubblico: dunque in contrasto con le sostanziose iniziative che si devono avviare ed attuare per il bilancio del Paese e per l’adeguata collocazione dell’Italia in seno all’U.E.

2. La norma della quale discutiamo è l’art. 1 del d.l. 90 del 24 giugno 2014, che è intitolato: *disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni*. Ed abroga tutte le leggi in vigore che consentono di proseguire il lavoro per qualche anno oltre il compimento della età per la pensione di vecchiaia, a domanda del lavoratore.

Essa è criticabile sul piano logico, sul piano degli indirizzi di politica generale, sul piano costituzionale.

Ecco una sintetica enunciazione di queste antilogie.

3. Prima contraddizione: non è questo un *ricambio generazionale* che sia ispirato ad una ragione utile per la pubblica amministrazione, visto che decapita qualsiasi lavoratore che si sia avvalso o si vorrà avvalere della facoltà di prolungare il suo impiego per qualche anno e lo fa per ragioni di età soltanto.

Quindi vengono allontanati non gli incapaci, per qualsiasi criterio di merito essi siano tali, ma soltanto quelli toccati da un dato anagrafico. Nel lavoro contano però doti personali, come intelligenza, attitudini organizzative, buon senso, espe-

rienza. L'età *non è sicuramente e sempre utile chiave per il buon andamento della pubblica amministrazione.*

E quel *buon andamento* è un canone della nostra Costituzione.

Dunque questo è un ricambio generazionale cieco o che maschera altro.

4. Seconda contraddizione: che quella dell'età non sia una indiscutibile ragione sempre valida per essere allontanati dal servire lo Stato, è dimostrato dal fatto che per molte cariche di livello elevato non è stabilito nessun limite al di sopra del quale sia precluso l'accesso ad esse. Basta citare i casi della presidenza della Repubblica, del Governo, della Corte costituzionale, dei due rami del Parlamento, degli amministratori locali. Ed anche nel settore privato le persone di maggior valore vengono trattenute in servizio indipendentemente dall'età di ciascuno.

Dunque in queste situazioni l'elemento età non è discriminante, ed invece per svolgere funzioni amministrative o funzioni giurisdizionali, la norma si sbarazza di persone senza tener conto della loro capacità, ma per il dogma poco razionale, e da nessuno predicato come indiscutibile, del ricambio generazionale.

5. Terza contraddizione: con riguardo alla consistenza di questo ricambio v'è anche da nutrire seri dubbi.

E infatti, anticipando in alcuni casi di due anni, in altri di cinque anni la cessazione del servizio, si possono semplicemente avere subentri nelle posizioni lasciate libere di persone che, per le differenze di età, non danno luogo ad alcun *ricambio generazionale.*

Dunque, l'effetto non è quello sbandierato col titolo della norma.

6. Quarta contraddizione: alla cecità di questa preclusione *salvifica*, non si accompagna una esistente previsione del programma di questo governo o di questa legislatura e dei partiti che hanno rappresentanze parlamentari, che abbia stabilito che occorreva collocare a riposo, *in anticipo rispetto alle regole vigenti nel 2013,*

un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro attitudine a svolgere attività utili per una funzione pubblica.

E siccome la semplice età non è una soluzione vera e pacificamente accolta per garantire funzionalità, ne deriva che questa è una misura che si pone al di fuori dei programmi generali di qualsiasi formazione politica di maggioranza o di opposizione.

7. Quinta contraddizione: per talune categorie di dipendenti pubblici si è compreso che era dannosa una misura di immediato allontanamento di coloro che avevano già superato le età stabilite.

Si è pensato perciò di differire di quindici mesi (dal 31 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015) l'applicazione del *ricambio generazionale*. Ed il motivo esplicitato è stato quello di *salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari* e di *garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale*. Una chiara incoerenza con il buon andamento che si dovrebbe perseguire.

Dunque, il ricambio generazionale è una misura che è utile per il Paese, ma non in tutti i casi. Ne deriva la conferma della discutibilità di questa decisione tanto sotto l'aspetto del conseguimento di uno scopo, che si dimostra evanescente e indimostrato, quanto sotto l'aspetto del mezzo utilizzato per perseguirlo. Vale a dire quello del decreto legge, al quale non è collegata la straordinaria necessità ed urgenza (viste le date differite e le disfunzionalità già ammesse).

8. Sesta contraddizione: questa soluzione di *svecchiamento* costa, per i soli primi quattro anni e tre mesi, oltre 467 milioni di euro.

A regime, dal 2018, costa 152,9 milioni di euro.

Senza discutere della esattezza dei calcoli fatti, v'è da domandarsi se questa spesa era così impellente rispetto ad altre, di valore sociale indiscutibile, già deliberate o da decidere.

L'impiego pubblico è stato, per larga parte dei dipendenti civili, riportato da tempo sotto le regole del contratto di lavoro privatistico, ma non si smette, da anni e con ripetute leggi, di recargli modifiche, con norme costose che un privato di buon senso di certo non escogiterebbe: il buon amministratore tiene con sé coloro che sono capaci e allontana i non meritevoli appena può, ma non certo per il semplice dato anagrafico.

9. Settima contraddizione: le riforme delle pensioni susseguitesesi negli ultimi venti anni hanno tutte perseguito lo scopo di allontanare l'età pensionabile dai livelli precedenti e per ragione di alleggerimento degli oneri gravanti sulle gestione previdenziali e per ragione del progressivo ed accertato aumento delle aspettative di vita della popolazione.

Queste ragioni sono state pochi mesi fa predicate nell'ultima riforma entrata in vigore, e precisamente con l'art. 24 del decreto-legge 201 del 2011, sottoposto fino al 31 dicembre 2013 a ripetuti emendamenti, nessuno dei quali volto a smentire i principi cui si è ispirato e così dichiarati:

a) riduzione della spesa,

b) rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea e dei vincoli di bilancio,

c) stabilità economico-finanziaria,

d) rafforzamento della “sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”,

e) “equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli”,

f) “flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa”,

g) “adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita”,

h) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

La misura qui esaminata si pone in contrasto con tutti e sette i princìpi enunciati per il risanamento della spesa per le pensioni e per il miglior controllo del rispetto dei vincoli di bilancio.

Anche con quello dell'equità e convergenza intergenerazionale.

L'incoerenza degli interventi legislativi o addirittura la loro contraddittorietà dimostrano che vengono adottate misure irragionevoli per il buon andamento della cosa pubblica. Sarebbe il caso di averne invece una cura più attenta e sistematica.